

A quattordici anni dalla morte del ferroviere

Il caso Pinelli ritorna in un'aula di tribunale

La Corte costituzionale ha infatti emesso una sentenza che permette ad Antonino Allegra, ex capo dell'ufficio politico della Questura, di ottenere l'assoluzione per l'arresto dell'anarchico

A distanza di quattordici anni si torna a parlare della morte dell'anarchico Giuseppe Pinelli, precipitato da una finestra del quarto piano della Questura di Milano nella notte tra il 15 e il 16 dicembre 1969. Infatti, in seguito a una sentenza emessa ieri dalla Corte Costituzionale, dovrà essere nuovamente riesaminata dalla sezione istruttoria della Corte d'Appello di Milano la posizione dell'allora capo dell'ufficio politico della Questura Antonino Allegra, che era stato prosciolto con l'amnistia dall'accusa di aver proceduto — con abuso di poteri inerenti alle sue funzioni — all'arresto illegale di Pinelli.

Il 27 ottobre 1975 il giudice istruttore di Milano Gerardo D'Ambrosio emise la sentenza definitiva sulla morte dell'anarchico stabilendo che si trattò di una disgrazia. Il magistrato giunse a questa conclusione sulla base delle testimonianze raccolte, degli esperimenti effettuati con manichini fatti precipitare dalla finestra della Questura e sulla scorta delle perizie medico-legali. Fu quindi esclusa sia l'ipotesi di un delitto, sia quella del suicidio.

Il giudice D'Ambrosio in 79 cartelle dattiloscritte spiegò le ragioni che lo avevano indotto a ritenere che dietro la morte di Pinelli non vi era alcun atto criminoso e a prosciogliere con formula piena «perché il fatto non sussiste» il defunto commissario di PS Luigi Calabresi, il capitano dei carabinieri Savino Lo Grano e i sottufficiali di polizia Vito Panessa, Giuseppe Caracutta, Carlo



Il questore Allegra e l'anarchico Pinelli

Mainardi e Pietro Mucilli, nonché l'ex capo dell'ufficio politico della Questura Antonino Allegra.

Nei confronti di quest'ultimo il giudice istruttore applicò invece l'amnistia per il reato di arresto illegale di Pinelli. Contro tale decisione l'ex capo dell'ufficio politico della Questura presentò ricorso in Cassazione, sollevando preliminarmente un'eccezione di legittimità costituzionale dell'articolo 387 del codice di procedura penale, nella parte in cui consente all'imputato la facoltà di proporre ricorso in Cassazione, e non anche appello — per ottenere l'assoluzione con formula piena — avverso la sentenza istruttoria di pro-

scioglimento per estinzione del reato a seguito di amnistia.

Il 13 maggio 1976 la quinta sezione penale della Cassazione accolse le tesi dell'imputato e inviò gli atti alla Corte Costituzionale. A distanza di ben sette anni l'Alta Corte ha ieri emesso finalmente il suo verdetto, accogliendo l'eccezione sollevata dalla Cassazione.

Con un'articolata sentenza di dodici cartelle, i giudici di palazzo della Consulta hanno ritenuto che l'articolo 387 del codice di procedura penale violava il principio di uguaglianza e il diritto di difesa. Infatti mentre il pubblico ministero poteva presentare appello contro il proscioglimento per amnistia, questa facoltà non era — ingiustificatamente — consentita all'imputato. Ora gli atti torneranno in Cassazione, che, a sua volta, li trasmetterà alla sezione istruttoria della Corte d'appello di Milano la quale riesaminerà i fatti Allegra potrà così rivendicare l'assoluzione con formula piena anche dall'accusa di arresto illegale di Giuseppe Pinelli.

P. L. F.